

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 03/06/2021

FATTO

Il cliente, in data 11/05/2015, ha stipulato il contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente in data 19/04/2016 dopo il pagamento di 27 rate, senza che il cliente ricevesse l'integrale rimborso di commissioni e oneri non maturati.

Esperito infruttuosamente reclamo, il cliente propone ricorso all'Arbitro chiedendo il rimborso di euro 191,94 per le commissioni A, 1151,64 per le commissioni B, con vittoria di spese e interessi dal reclamo.

L'intermediario eccepisce l'inapplicabilità alla fattispecie della c.d sentenza "Lexitor" e la legittimità delle clausole contrattuali oggetto di ricorso, con riconoscimento del carattere upfront delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni; afferma la validità dell'operazione intercorsa con l'agente in attività finanziaria; ribadita la correttezza dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata, sostiene la manifesta infondatezza della richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio pro rata; reputa manifestamente infondata, infine, la richiesta di rimborso delle spese legali. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, nell'esaminare il presente ricorso, muove dal prendere visione del conteggio estintivo elaborato dopo la scadenza di 27 rate scadute su 120 complessive, con decorrenza dal 30/06/2018.



Il Collegio prende altresì visione delle condizioni economiche e delle previsioni contrattuali in tema di rimborsi a seguito dell'estinzione anticipata, che escludono la rimborsabilità della Commissione istruttoria, quella intermediario del credito e imposte e tasse.

Il Collegio osserva tuttavia che la clausola tesa a escludere il diritto al rimborso di commissioni anticipatamente versate dal cliente – siano esse upfront o recurring – contrasta con l'art. 125-sexies TUB, nel significato delineato e reso cogente dalla decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019 causa C-383/18 (c.d. Lexitor). La Corte di Giustizia, infatti, è investita del monopolio dell'interpretazione del diritto dell'Unione, cosicché grava sugli organi giudicanti nazionali l'obbligo di interpretare conformemente al diritto dell'Unione Europea anche le norme interne, indipendentemente dalla idoneità della fonte normativa europea a produrre effetti diretti o "orizzontali". Non vi è dubbio, dunque, che questo Collegio debba uniformarsi all'interpretazione della direttiva sul credito al consumo come fissata dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata. In questo senso, del resto, si è orientato il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Come è noto, la Corte ha stabilito che l'art. 16 della direttiva sul credito al consumo, "letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Premessa, quindi, la rimborsabilità di tutte le commissioni, il Collegio passa alla loro qualificazione e definisce sia le Commissioni di istruttoria sia le provvigioni intermediario del credito come upfront.

Applicando, dunque, a tali commissioni il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.338,30	Tasso di interesse annuale	9,34%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	300,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	77,50%
Data di inizio del prestito	01/04/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	63,97%

rate pagate	27	rate residue	93	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria (A)				300,00	Upfront	63,97%	191,92		191,92
Provvigioni (B)				1.800,00	Upfront	33,97%	1.151,54		1.151,54
Totale				2.100,00					1.343,46

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

È da accogliere, inoltre, la domanda accessoria relativa agli interessi legali, dal reclamo. Non è invece meritevole di accoglimento, secondo il costante orientamento dei Collegi in materia di CQS, la domanda relativa alle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.343,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA